

Delibera n. 7/2016

**Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*.**

L'Autorità, nella sua riunione del 28 gennaio 2016

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed in particolare gli articoli 16, 18 paragrafo 2 e 29 paragrafo 2;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed in particolare gli articoli 14 comma 2, 15 comma 1 e 20 comma 1;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il reclamo pervenuto in data 28 settembre 2015, con il quale il sig. Stefano Bobò, anche in nome e per conto della sig.ra Stefania Mauro, ha segnalato all'Autorità alcuni disservizi verificatisi, il giorno 26 giugno 2015, a seguito della cancellazione parziale a causa di uno sciopero della corsa del treno "Italo 35918" previsto in partenza, alle ore 9:55, dalla stazione di "Roma Tiburtina" con destinazione "Rho Fiera", ed in particolare il ritardo col quale detto treno è giunto alla stazione ultima "Milano Porta Garibaldi" e il rigetto opposto dalla società Nuovo Trasporto Viaggiatori – NTV s.p.a. alla richiesta di rimborso presentata dal passeggero. Nel medesimo reclamo il sig. Bobò ha altresì rappresentato di non aver fruito dei servizi di trasporto sostitutivi messi a disposizione da NTV per raggiungere anche la stazione Rho Fiera e di aver raggiunto la destinazione finale riportata sul suo titolo di viaggio mediante mezzi di trasporto autonomi;
- VISTO** il reclamo presentato dal passeggero all'impresa ferroviaria in data 17 luglio 2015;
- VISTA** la nota allegata dallo stesso reclamante con cui NTV, in data 19 luglio 2015, ha rigettato la richiesta di rimborso avanzata dal passeggero in prima istanza *"in quanto la stessa per poter essere accolta doveva essere inviata entro e non oltre la data del 7 luglio 2015"*;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 2015/5151 con la quale, in data 21 ottobre 2015, sono state richieste ad NTV una serie di informazioni in merito ai fatti segnalati, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di violazioni delle disposizioni del Regolamento n. 1371/2007;
- VISTA** la nota pervenuta in data 6 novembre 2015 (prot. 2015/5584), con la quale NTV ha dato riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità prot. 2015/5151;

- VISTE** le verifiche svolte d'ufficio nelle date del 9 novembre 2015 e del 19 gennaio 2016 sul sito web di NTV, dalle quali emerge che al paragrafo 16.4 del Contratto di trasporto ("Rimborso ed itinerari alternativi") è previsto che in caso di ritardo superiore a 60 minuti *"il Passeggero potrà scegliere tra: a) rinunciare al viaggio ed ottenere il rimborso integrale del titolo di trasporto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti di trasporto non effettuate e per la parte o le parti già effettuate qualora il trasporto non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del Passeggero. In tale caso, il Passeggero potrà richiedere il rimborso solo tramite Italo Assistenza. La richiesta dovrà essere effettuata dal Passeggero non appena quest'ultimo venga a conoscenza del ritardo..."*;
- VISTO** il rilievo d'ufficio svolto in data 19 gennaio 2016 tramite il sistema PIC WEB di RFI, dal quale emerge che il treno "Italo 35918" è partito dalla stazione di Roma Tiburtina alle ore 10:59, con un ritardo sull'orario programmato di 64,5 minuti, ed è arrivato alla stazione di Milano Porta Garibaldi – stazione finale della corsa a seguito dell'avvenuta cancellazione del servizio - alle ore 14:24, con un ritardo pari a 66,5 minuti rispetto all'orario previsto (ore 13:18).
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento n. 1371/2007, *"1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. 2. In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti; b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; c) se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. 3. Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l'impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri. 4. Su richiesta del passeggero, l'impresa ferroviaria certifica sul biglietto che il treno ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi"*.
- ATTESO** che, con la nota citata prot. 2015/5151, è stato richiesto ad NTV di fornire una serie di chiarimenti in relazione alla tempistica e alla modalità con le quali i passeggeri a bordo del treno n. 35918 sono stati informati dell'avvenuta soppressione del servizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di violazioni dell'art. 18, par. 1 e par. 2, del Regolamento n. 1371/2007 in relazione all'assistenza informativa (par. 1) e materiale (par. 2) fornita ai viaggiatori a bordo del treno;
- ATTESO** che, in relazione all'informativa ai passeggeri a bordo del treno n. 35918 con destinazione "Rho Fiera" e "Torino Porta Susa" (circa 240 passeggeri), dalla nota di NTV prot. 2015/5584 emerge che i viaggiatori interessati dalla soppressione sono stati informati della cancellazione parziale della corsa, tramite e-mail ed sms, alle ore 13:35, *"quindi 49 minuti prima dell'arrivo presso la stazione di Milano Porta Garibaldi"*. Nel medesimo lasso temporale il personale di bordo, mediante ripetuti annunci sonori, ha inoltre informato i passeggeri sul treno che, all'arrivo alla stazione di Milano Porta Garibaldi, il personale di stazione presente in banchina avrebbe fornito, gratuitamente: a) ai viaggiatori con destinazione Rho Fiera, un biglietto per la linea Suburbana S6 di Trenord (c.d. "passante"); b) a quelli con destinazione Torino Porta Susa, un biglietto per il treno regionale n. 2018;
- RITENUTO** pertanto, che, in relazione a detta condotta, non si ravvisano violazioni dell'obbligo di cui al par. 1 dell'art. 18 del Regolamento, in quanto dalle evidenze agli atti emerge che i passeggeri sono stati informati adeguatamente e attraverso vari mezzi di comunicazione dell'avvenuta cancellazione del servizio e dei mezzi di trasporto alternativi utilizzabili gratuitamente e nella medesima data per raggiungere le due destinazioni interessate dalla soppressione (Rho Fiera e Torino Porta Susa);
- ATTESO** che, con riguardo all'assistenza materiale di cui all'art. 18, par. 2, del Regolamento n. 1371/2007, NTV, con la citata nota prot. 2015/5584, ha precisato di non aver provveduto a distribuire gratuitamente *"pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono"*

*disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti”, nonostante il ritardo di oltre 60 minuti del treno, in quanto “si è ritenuto che nel caso di specie non ne sussistessero i presupposti”;*

**CONSIDERATO** sul punto che la Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento n. 1371/2007 (2015/C 220/01) stabilisce al paragrafo 4.3 che *“per quanto riguarda l'obbligo di fornire assistenza a norma dell'articolo 18, la cancellazione di un treno comporta gli stessi diritti di un ritardo alla partenza...”* e, al paragrafo 4.4, che *“Laddove vi sia un ritardo superiore a 60 minuti, le imprese ferroviarie sono tenute a fornire pasti e bevande, in «quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa», se disponibili (in quantità sufficiente) sul treno o in stazione. Se non sono disponibili (o la quantità è insufficiente) a bordo o in stazione, l'obbligo dell'impresa ferroviaria è condizionato alla possibilità che questi possano essere ragionevolmente forniti. L'impresa ferroviaria deve valutare se la fornitura di pasti e bevande è «ragionevole», tenendo conto di criteri quali la distanza dal luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo. L'impresa ferroviaria non può, tuttavia, essere esonerata dall'obbligo di valutare ogni situazione caso per caso. L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento non stabilisce requisiti minimi di qualità per l'assistenza. La qualità dei pasti e delle bevande, della sistemazione in albergo o di altro tipo e di altre forme di assistenza deve essere ragionevole e proporzionata ai disagi subiti, compreso il rispetto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta... La Commissione ritiene che l'espressione «in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa» indichi che le imprese ferroviarie devono fornire ai passeggeri un'assistenza adeguata corrispondente alla durata del ritardo e dell'ora del giorno (o della notte) in cui questo si verifica”;*

**RILEVATO** che, in proposito, NTV si è limitata ad affermare di non aver offerto bevande né spuntini a fronte del ritardo alla partenza e all'arrivo del treno (pari a poco più di 66 minuti), ritenendo *“che nel caso di specie non ne sussistessero i presupposti”;*

**RITENUTO** che, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, che il ritardo con cui il treno è giunto alla stazione “finale” a seguito della parziale cancellazione della corsa è stato di poco superiore al limite minimo di 60 minuti (circa 66 minuti), che i passeggeri sono scesi alla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 14:24, e dunque in pieno giorno, si ritiene ragionevole che l'impresa ferroviaria non abbia fornito assistenza materiale ai passeggeri in viaggio verso le stazioni Rho Fiera e Torino Porta Susa (240 in tutto) e, pertanto, che la condotta di NTV non appare idonea a configurare una violazione dell'art. 18, par. 2, del Regolamento n. 1371/2007;

**CONSIDERATO** inoltre, che ai sensi dell'art. 16 (*“Rimborso e itinerari alternativi”*) del Regolamento n. 1371/2007, *“qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti”, il passeggero ha diritto a scegliere immediatamente tra: a) il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero .... Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 17; b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”;*

**CONSIDERATO** che la citata Comunicazione della Commissione europea, al par. 4.3., conferma che *“la soppressione di un servizio ferroviario può avere le stesse conseguenze di un ritardo per quanto riguarda la perdita di tempo e disagi subiti dai passeggeri (2). I passeggeri che utilizzino il successivo servizio disponibile invece di quello soppresso potrebbero giungere alla destinazione finale anche con un ritardo superiore a 60 minuti (rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto con il servizio soppresso). In tal caso, essi beneficeranno degli stessi diritti al rimborso del prezzo del biglietto, a itinerari alternativi o a un indennizzo di cui agli articoli 16 e 17, a meno che non siano stati informati della soppressione in modo appropriato e con largo anticipo”;*

- ATTESO** che nella citata richiesta di informazioni prot. 2015/5151 è stato richiesto ad NTV di fornire una serie di chiarimenti anche in merito all'applicazione dell'articolo 16 del Regolamento n. 1371/2007, al fine di verificare la legittimità del rigetto della richiesta di rimborso avanzata dal sig. Bobò;
- ATTESO** che, in proposito, NTV nella propria nota prot. 2015/5584 ha puntualizzato che il reclamo del sig. Bobò è pervenuto il 17 luglio 2015 a mezzo e-mail indirizzata a [relazioni.clientela@ntvspa.it](mailto:relazioni.clientela@ntvspa.it) e che la richiesta di rimborso del passeggero è stata respinta in quanto avanzata in una data successiva a quella del viaggio (26 giugno 2015), in contrasto con il paragrafo 16.4 delle Condizioni di trasporto. Detta previsione negoziale prevede, difatti, *"in conformità a quanto sancito nell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, che la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal passeggero non appena quest'ultimo venga a conoscenza del ritardo"*. Tale previsione, aggiunge NTV, *"trova applicazione anche nel caso di soppressione, conseguentemente, il sig. Bobò avrebbe dovuto avanzare la richiesta di rimborso nella medesima giornata del 26 giugno"*. NTV ha aggiunto inoltre di aver differito, in segno di attenzione verso l'utente e tenuto conto dello sciopero, al 7 luglio 2015 il termine di presentazione delle richieste di rimborso;
- ATTESO** che, le verifiche svolte nelle date del 9 novembre 2015 e del 19 gennaio 2016 sul sito web dell'impresa ferroviaria confermano tuttora la presenza della clausola negoziale al par. 16.4 del Contratto di trasporto di NTV citata dall'impresa;
- CONSIDERATO** che, dalle evidenze agli atti emerge che il sig. Bobò, non appena venuto a conoscenza dell'avvenuta cancellazione della corsa (e dunque lo stesso 26 giugno 2015), ha contattato il call center di NTV esplicitando la sua volontà di chiedere un rimborso, per poi (il 17 luglio 2015) perfezionare la sua richiesta mediante l'invio di un reclamo scritto all'e-mail all'Ufficio relazioni con la clientela competente e, dunque, che con detta condotta il passeggero, esercitando il diritto di cui all'art. 16 del Regolamento, appreso che il treno non avrebbe proseguito la corsa fino a Rho Fiera, ha optato immediatamente per il rimborso del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (Milano P. Garibaldi-Rho Fiera), raggiungendo con mezzi propri la destinazione finale indicata sul biglietto (Rho Fiera).
- RITENUTO** pertanto, che la condotta di NTV consistente nell'aver negato il rimborso del prezzo del biglietto al sig. Bobò, asserendo che la richiesta in prima istanza sarebbe stata presentata tardivamente, appare idonea a configurare una violazione dell'art. 16 del Regolamento n. 1371/2007, tenuto conto che la disposizione comunitaria prevede esclusivamente che il passeggero opti immediatamente per una delle tre alternative previste dallo stesso art. 16 del Regolamento CE e non anche che egli effettui la richiesta di rimborso non appena venga a conoscenza del ritardo (ossia immediatamente). Una lettura diversa della previsione comunitaria, del resto, si tradurrebbe in un grave *vulnus* per i passeggeri, obbligandoli – in contrasto con la *ratio* di tutta la normativa a tutela dei passeggeri – ad attivarsi, all'atto stesso in cui subiscono un disservizio per causa a loro non imputabile, inviando un reclamo scritto all'impresa ferroviaria. Né l'art. 16 del Regolamento prevede alcun termine per la presentazione della richiesta di rimborso per ritardo;
- CONSIDERATO** altresì che il rigetto della richiesta di rimborso del sig. Bobò da parte di NTV risulta conforme ad una clausola negoziale prevista al paragrafo 16.4 del Contratto di trasporto della medesima impresa ferroviaria;
- RITENUTO** pertanto che la citata clausola di cui al paragrafo 16.4 del Contratto di trasporto di NTV - secondo cui, in caso di ritardo superiore a 60 minuti, *"la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal passeggero non appena quest'ultimo venga a conoscenza del ritardo"* – appare idonea a limitare l'esercizio da parte dei passeggeri del diritto di cui all'art. 16 del Regolamento n. 1371/2007, e dunque a configurare una violazione dell'art. 6 del medesimo Regolamento (*"Inammissibilità di deroghe e limitazioni"*), ai sensi del quale *"1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto"*;
- CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 1371/2007, *"Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il"*

*luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti...";*

**ATTESO** che, a fronte del rigetto del rimborso della quota parte del biglietto per la cancellazione della corsa ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, appare ragionevole ritenere che, in astratto, il sig. Bobò avrebbe avuto, comunque, diritto al rimborso del 25% del prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 1371/2007, a causa del ritardo di oltre 60 minuti con cui il treno è giunto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, ultima fermata del treno a seguito della cancellazione del servizio, non rilevando in proposito che detta stazione non fosse la destinazione finale prevista sul titolo di viaggio;

**RITENUTO** pertanto, che, in relazione a detta condotta di NTV appare configurabile una violazione dell'art. 17 del Regolamento n. 1371/2007;

**ATTESO** infine, che nella nota prot. 2015/5151 di cui sopra venivano espressamente richieste informazioni in merito all'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in base al quale *"le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri nella stazione e a bordo del treno dei dati necessari"* per contattare l'Autorità;

**ATTESO** che, sul punto, nella nota prot. 2015/5584 NTV ha replicato soltanto che *"il personale di bordo, ove richiesto dal passeggero, comunica a quest'ultimo i dati necessari per presentare un reclamo all'Autorità di regolazione dei trasporti. La scrivente è in procinto di rendere note ai viaggiatori le coordinate per presentare un reclamo (sia in prima istanza ad NTV che in seconda istanza, decorsi 30 giorni dall'invio, all'Autorità di regolazione dei trasporti) mediante avvisi che saranno affissi, oltre che nelle Case Italo, anche a bordo treno"*, senza fornire indicazioni in merito ai mezzi predisposti per rendere note anche a bordo treno le modalità per contattare l'Autorità;

**CONSIDERATO** tuttavia, che, con riferimento a detto profilo, NTV è già oggetto di diffida prot. 2016/250 del 18 gennaio 2016;

**RITENUTI** per le ragioni sopra illustrate, sussistenti i presupposti per l'avvio, nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., di un procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014 e per l'eventuale dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 70/2014 della clausola contenuta al paragrafo 16.4 del Contratto di trasporto, tuttora in vigore;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. L'avvio, nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori concernenti la violazione degli articoli 16 (*"Rimborsi e itinerari alternativi"*), 17 (*"Indennità per il prezzo del biglietto"*), e 6 (*"Inammissibilità di deroghe e limitazioni"*) del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento potrebbero essere irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - da euro 2.000 (duemila) a euro 10.000 (diecimila) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
  - da euro 2.000 (duemila) a euro 10.000 (diecimila) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.
3. All'esito del procedimento potrà inoltre essere dichiarata l'inefficacia della clausola di cui al par. 16.4 del Contratto di trasporto di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., tuttora presente alla pagina web [http://www.italotreno.it/~media/Images/content/pdf/contratto\\_di\\_trasporto/Contrattoditrasportorel409.pdf](http://www.italotreno.it/~media/Images/content/pdf/contratto_di_trasporto/Contrattoditrasportorel409.pdf), secondo la quale, in caso di ritardo superiore a 60 minuti *"La richiesta dovrà essere effettuata dal Passeggero non appena quest'ultimo venga a conoscenza del ritardo..."*, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 70/2014.

4. E' nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.530.
5. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it).
6. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.
7. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.
8. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le violazioni contestate in motivazione.
9. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3333,33 (tremilatrecentotrentatré/33) per la prima violazione contestata e per un ammontare di euro 3333,33 (tremilatrecentotrentatré/33) per la seconda violazione contestata, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: *"sanzione amministrativa delibera 7/2016"*.
10. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
11. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
12. Tenuto conto che la violazione dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 è ancora in atto, si intima Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, rimuovendo dal paragrafo 16.4 del Contratto di trasporto la dicitura *"la richiesta dovrà essere effettuata dal Passeggero non appena quest'ultimo venga a conoscenza del ritardo"*.
13. La presente delibera è notificata a Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo [ntvspa@pec.it](mailto:ntvspa@pec.it).

Torino, 29 gennaio 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi